

Provincia di Biella

Rinuncia parziale al quantitativo massimo d'acqua derivata dal Rio Scoldo in Comune di Valdilana ad uso Produzione Beni e Servizi, oggetto della concessione rilasciata con D.D. 2.094/2012 al Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. - Presa d'atto con D.D. n. 268 del 20.02.2025. PRAT. 196

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 268 del 20.02.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., dell'avvenuta presentazione in data 23 dicembre 2024 della comunicazione datata 20 dicembre 2024, con cui il "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.", con sede in Valdilana (BI) - via Roma n. 99/100, ha chiesto una rinuncia parziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata al medesimo con D.D. 04 settembre 2012 n° 2.094;
2. Di stabilire che il prelievo continuerà ad essere esercitato con una portata massima complessiva di 10,75 l/s e un volume massimo annuo complessivo di 339.012 metri cubi, a cui corrisponde una portata media derivabile pari a 10,75 l/s da n. 2 derivazioni d'acqua superficiale sul Rio Scoldo e da una derivazione superficiale sul Rio Baso, in Comune di Valdilana, oggetto della concessione assentita con D.D. 04 settembre 2012 n° 2.094, per uso produzione beni e servizi, senza che al presente atto faccia seguito alcun altro provvedimento da parte di questa Pubblica Amministrazione (omissis);
3. Di dare atto che successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, il prelievo potrà continuare ad essere esercitato in deroga al rilascio del valore di DE stabilito, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. c), del D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R, trattandosi di prelievo con portata massima istantanea inferiore o uguale a 5 l/s, previo adeguamento delle modalità di presa dell'acqua sul Rio Scoldo, come indicato al successivo punto 4, per le medesime finalità in precedenza praticate e previste nella concessione;
4. Di stabilire che la riduzione della portata avverrà tramite chiusura e conseguente immobilizzazione delle attuali paratoie poste sul Rio Scoldo, a valle degli esistenti sfioratori, mediante saldatura delle medesime ai relativi gargami e ricavo, nel corpo lamiera delle stesse paratoie, di una luce sotto battente avente altezza pari a metri 0,075 - larghezza pari a metri 0,10 e lato superiore posto alla medesima quota della soglia dello sfioratore laterale, senza necessità di esecuzione di opere e interventi murari o strutturali;
5. Di prescrivere che i lavori di adeguamento delle opere di captazione sul Rio Scoldo, finalizzati alla riduzione della portata e del volume derivati, dovranno essere realizzati entro il termine di mesi 12, decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione del presente provvedimento di presa d'atto;
6. di dare atto che la concessione di derivazione d'acqua oggetto della D.D. 4 settembre 2012 n° 2.094, continuerà ad essere vincolata al rispetto degli obblighi, condizioni e vincoli tutti contenuti nel disciplinare n° 2.312 di repertorio, sottoscritto in data 22 maggio 2012, con l'avvertenza che qualora gli stessi siano in contrasto con quelli contenuti e disposti nel presente provvedimento, verranno ritenuti prevalenti quest'ultimi;
7. Di stabilire che la riduzione del canone relativo alla predetta utenza decorrerà dall'annualità successiva a quella in corso alla data del provvedimento, in ossequio ai disposti dell'art. 4, comma 4 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale approvato con

D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", approvato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 15/R (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI